



DOC. INTERNO N.55979244 del 22/04/2016

Deliberazione n. 46/2016/PRSP



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Diodoro VALENTE

Presidente

Gianfranco POSTAL

Consigliere

Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 21 aprile 2016

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;


VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 con cui è stato approvato il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;


VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 1/2015/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione n. 13/2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 167 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2014 e sull'esercizio provvisorio 2015 prevedendo, tra l'altro, che le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, possano apportare ai questionari integrazioni e modifiche che tengano conto delle peculiarità della disciplina legislativa locale;

VISTA la deliberazione n. 8/2015/INPR di questa Sezione di controllo con la quale è stato approvato il questionario per il rendiconto 2014 ed il bilancio di previsione 2015 dei Comuni del Trentino Alto Adige/Südtirol, da inserire nel SIQUEL della Corte dei Conti;

ESAMINATO il questionario pervenuto a questa Sezione di controllo in primo invio in data il 20 novembre 2015, in secondo invio in data il 2 dicembre 2015, in terzo invio in data il 13 febbraio 2016 e, in ultima versione aggiornata, il 16 febbraio 2016 da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Isera (Tn) (n. 2.715 abitanti al 1.1.2015) tramite inserimento nel Sistema informativo questionario Enti locali (SIQUEL) della Corte dei conti;



ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto 2014, pervenuta a questa Sezione di controllo in data 2 dicembre 2015 da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Isera;

VISTA la nota n. 58 di data 29 gennaio 2016 con la quale il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione, chiedendo ulteriori elementi informativi ad integrazione del questionario trasmesso dall'Organo di revisore;

VISTA le note di riscontro del 16 febbraio 2016 trasmesse dal Sindaco e dall'Organo di revisione del Comune di Isera (Tn) e la successiva integrazione del 2 marzo 2016 trasmessa dal Segretario comunale;

VISTA l'ordinanza n. 6 di data 4 aprile 2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott. Massimo Agliocchi ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Isera (Tn) ha compilato il questionario Siquel inerente al rendiconto 2014 ed al bilancio di previsione 2015.


Esaminati i dati e le informazioni riportati nel questionario Siquel, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente (Sindaco ed Organo di revisione), inviando la nota istruttoria del 29 gennaio 2016, a mezzo della quale sono state formulate varie osservazioni e richiesti chiarimenti ed ulteriori elementi integrativi.

Con note del 16 febbraio 2016 del Sindaco e dell'Organo di revisione e con successiva integrazione del Segretario comunale del 2 marzo 2016 sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie, fornendo alcuni chiarimenti ed allegando documenti.

I chiarimenti forniti hanno, tuttavia, consentito di superare solo parzialmente i rilievi formulati dal Magistrato istruttore.

1. Quadro normativo

L'art. 1, c. 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.




Il successivo comma 167 della medesima legge dispone quanto segue: *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”*.

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie ha, da ultimo, emanato la deliberazione del 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR recante le linee guida sui rendiconti della gestione 2014 degli enti locali.

Appare anche utile richiamare la deliberazione della Sezione Autonomie n. 18/2014 la quale ha stabilito che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti adottano specifiche pronunce nelle ipotesi di constatate *“gravi irregolarità”*, fenomeno che appare rilevante, tra l'altro, *“se si tratta di violazioni alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili, suscettibili di pregiudicare l'equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica”*.

L'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, dispone, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Prosegue, poi, la norma stabilendo l'obbligo da parte di Enti locali di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, nel caso di accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo di *“squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità”*.


Le recenti innovazioni normative (cfr. anche art. 6 del D.lgs. n. 149/2011) hanno quindi sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte



dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali ed hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all’articolo 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di *“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”*, nonché all’articolo 8 dello Statuto di autonomia – che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali”* – e, infine, all’art. 79 in base al quale, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [...omissis...]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* e all’art. 80 che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale di tributi locali.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all’Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.



2. Giurisprudenza costituzionale

Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Con la sentenza n. 60/2013 la Corte costituzionale ha affermato che il controllo affidato alla Corte dei conti *“si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle Province autonome”* e che il suddetto controllo della Corte dei conti sulla gestione economico-finanziaria non *“preclude in alcun modo l’istituzione di ulteriori controlli riconducibili all’amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall’art. 79, terzo comma, del D.P.R. n. 670 del 1972”* ponendosi le funzioni di controllo, rispettivamente affidate alla Corte dei conti ed alle Province autonome *“su piani distinti, seppur concorrenti nella verifica delle condizioni di tenuta del sistema economico-finanziario nazionale”*.

Con la sentenza n. 39/2014 la Consulta ha poi ribadito la differenza tra i controlli interni istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sui rispettivi territori e quelli attribuiti alla Corte dei conti, giacché i primi sono *“resi nell’interesse della Regione e delle Province autonome, mentre quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio”*.

Infine, con la sentenza n. 40/2014, la Corte costituzionale ha nuovamente precisato che la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità del controllo affidato alla Corte dei conti in veste di organo terzo ed imparziale (sentenza n. 64/2005) a servizio dello *“Stato-comunità”* (sentenze n. 29/1995 e n. 470/1997), garante del rispetto dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, aggiungendo altresì che la necessità di coordinamento della finanza pubblica riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della *“finanza pubblica allargata”*, come già affermato dalla medesima Corte in altre occasioni (in particolare, sentenza n. 425/2004 e sentenza n. 267/2006).



3. Verifica equilibri e vincoli di bilancio, contenimento delle spese.

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2014 del Comune di Isera (Tn) è emersa una differenza negativa di parte corrente di euro -40.876,65 e un saldo positivo di parte capitale di euro 50.210,30. Lo squilibrio di parte corrente risulta altresì dal bilancio di previsione 2015 (euro 51.000,00).

Si rileva che lo squilibrio di parte corrente è ormai una costante nei rendiconti degli ultimi esercizi, come emerge dalla tabella di seguito riportata.

	2012	2013	2014	PREV 2015
Entrate titolo I	461.044,28	991.966,88	1.041.694,48	1.018.600,00
Entrate titolo II	1.891.735,62	1.804.939,54	1.896.023,60	1.482.700,00
Entrate titolo III	4.727.678,32	4.421.558,01	4.386.047,41	4.645.600,00
Totale titoli (I+II+III) (A)	7.080.458,22	7.218.464,43	7.323.765,49	7.146.900,00
Spese titolo I (B)	6.541.918,24	6.793.871,90	6.813.536,38	6.841.900,00
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	578.088,81	555.310,65	551.105,76	356.000,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-39.548,83	-130.718,12	-40.876,65	-51.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo per permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (specificare)**	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (specificare)***	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	-39.548,83	-130.718,12	-40.876,65	-51.000,00

Fonte: questionario Siguel

In proposito, ai quesiti posti dal Magistrato istruttore sulle ragioni dello squilibrio di parte corrente e sulle misure di salvaguardia adottate, l'Organo di revisione si è limitato a riferire quanto segue: *"Sono canoni aggiuntivi dovuti dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua contabilizzati al Titolo IV delle entrate, accertati dal Comune nel 2014 e nel 2015 per euro 50.210,30"*.

Tale affermazione, oltre ad essere laconica e poco comprensibile, non fornisce una risposta completa all'istanza istruttoria, atteso che non sono state indicate le ragioni dello squilibrio di parte corrente.


Può quindi dedursi che l'Ente abbia fatto ricorso alle entrate derivanti da sovra canoni BIM per coprire lo squilibrio di parte corrente che, tuttavia, per l'esercizio 2015, non appaiono sufficienti a coprire lo squilibrio previsionale (euro 51.000).

Si rileva l'errata compilazione del questionario, giacché nella tabella sopra riportata dovevano essere indicate tali risorse nella voce "Altre entrate" (con specificazione in nota della natura di tali entrate) e, di conseguenza, il saldo finale avrebbe dovuto corrispondere a zero, dando atto dell'avvenuta copertura dello squilibrio di parte corrente.

A fronte di tale situazione di squilibrio della parte corrente del bilancio, non risulta che la Giunta comunale abbia relazionato al Consiglio, come previsto dall'art. 20, c. 2, del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L. Si evidenzia, in proposito, che la disposizione appena citata prescrive l'obbligo da parte dell'Organo esecutivo di relazionare al Consiglio comunale, almeno una volta all'anno, sullo stato di attuazione dei programmi al fine di consentire all'assemblea comunale di adottare, entro il 30 novembre, apposita deliberazione necessaria al ripristino degli equilibri di bilancio.

Nel bilancio di previsione 2015 è, altresì, previsto un significativo incremento del Titolo IV delle entrate di oltre 4 milioni di euro rispetto al consuntivo dell'anno precedente (euro 683.403,07) determinato, in misura prevalente, da un "*anticipo trasferimento PAT per estinzione anticipata di mutui*" pari a circa 3 milioni di euro.

Con riferimento alle spese correnti, il Collegio rileva che la spesa di funzionamento e discrezionale sostenuta nell'esercizio 2014 presenta un aumento complessivo del 5,47% rispetto all'esercizio precedente (cfr. tabella al punto 1.15.3 del questionario), a fronte di una richiesta di contenimento del 1,3% contenuta nell'accordo sulla finanza locale (protocollo d'intesa) siglato con la Provincia autonoma di Trento. Sul punto, l'Organo di revisione ha riferito, anche in tal caso in modo estremamente stringato, che "*l'aumento è dovuto al mancato contenimento dei costi delle aziende municipalizzate che rappresentano costi interni per il comune e che corrispondono a criteri commerciali*".



Tipologia spesa	Rendiconto 2013 (Impegni)	Rendiconto 2014 (Impegni)	Variazione %
Costi del personale anche diversi dal trattamento economico fisso	1.022.419,54	1.121.332,44	9,67%
Incarichi di studio, consulenza e collaborazione, spese per lavoro interinale, per incarichi fiduciari conferiti ai sensi degli artt. 40 e 41 del D.P. Reg. 1.2.2005, n. 2/L	39.000,00	13.010,41	-66,64%
Spese di funzionamento, per locazioni, manutenzioni ordinarie, spese postali, utenze, per forniture di beni e servizi	104.861,73	96.904,54	-7,59%
Costi per organizzazione di eventi, spese di rappresentanza	4.000,00	3.000,00	-25,00%
Altre spese discrezionali o di carattere non obbligatorio sostenute dall'ente	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	1.170.281,27	1.234.247,39	5,47%

Fonte: questionario Siquel

Appare altresì significativo rilevare che l'Ente non ha tuttora adottato il piano di miglioramento per il contenimento delle spese correnti come prescritto anche dal protocollo d'intesa per l'anno 2014 siglato con la Provincia autonoma.

La spesa del personale risulta incrementata del 9,67% nel 2014, passando da euro 1.022.419,54 ad euro 1.121.322,52, nonostante la contrazione di un'unità di lavoro tra il 2013 e il 2014 (da 23 a 22 dipendenti). Tuttavia, l'incidenza di tale voce di spesa sulla spesa corrente si mantiene entro i limiti previsti dalla vigente normativa (40% per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), attestandosi al 16,46% nell'esercizio 2014, con un leggero incremento rispetto ai dati di rendiconto 2013 (16,24%). Sull'aumento della spesa per il personale, in sede istruttoria, il Sindaco ha risposto che l'esperimento di gestione associata fatto con la Comunità di Valle non è riuscito perché le proposte emerse sono risultate più costose della situazione attuale. Il Sindaco ha anche riferito che recentemente l'Ente si è associato al Comune di Rovereto, auspicando una riduzione effettiva delle spese nell'anno corrente.

La Sezione, preso atto di quanto dedotto dal Sindaco e dall'Organo di revisione, ritiene opportuno sollecitare l'Amministrazione ad un attento e continuo monitoraggio della spesa corrente ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, assumendo conseguentemente tutte le necessarie misure di riduzione delle spese. In particolare si sollecita l'adozione di un Piano di miglioramento che sia in grado di consentire un effettivo controllo della spesa corrente con conseguente costante contrazione della stessa.

Tali necessità derivano principalmente dal rilevato aumento delle spese di funzionamento discrezionali (+5,47%) risultante dal prospetto 1.15.3 del questionario.

Analogamente, si raccomanda il continuo monitoraggio e la contrazione, in serie storica, della spesa del personale.

Si rileva inoltre che l'utilizzo di poste di entrata straordinarie o non ripetitive (quali, ad esempio, l'avanzo di amministrazione, i contributi per permessi di costruire, i canoni BIM) per compensare lo squilibrio di parte corrente del bilancio costituisce una criticità contabile, soprattutto se ripetuta negli anni.

Invero, la parte corrente del bilancio dovrebbe essere in grado di finanziarsi autonomamente, senza necessità di far ricorso ad entrate diverse da quelle dei primi tre titoli del bilancio. In tal senso, la sollecitata contrazione della spesa corrente risulta viepiù



necessaria, in particolar modo per gli Enti – come nel caso di specie – che non sono in grado di coprire le spese del titolo I con le entrate correnti.

La Sezione evidenzia che l'utilizzo di poste di entrate straordinarie e l'applicazione dell'avanzo per finanziare spese correnti, deve essere temporaneo e finalizzato a ricondurre, entro lo stretto periodo necessario, la situazione contabile ad un ordinario equilibrio di parte corrente, non potendo costituire uno strumento ripetutamente utilizzato per garantire gli equilibri di bilancio.

Quanto appena osservato assumerà sempre maggior rilievo anche alla luce del principio del c.d. "pareggio di bilancio" disciplinato dalla Legge costituzionale n. 1/2012 e dalla relativa legge di attuazione n. 243/2012 che, a regime, imporrà a tutte le pubbliche amministrazioni (art. 97 Costituzione) l'equilibrio di parte corrente, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali.

Infine, si raccomanda la puntuale applicazione dell'art. 20, c. 2, del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L che impone alla Giunta comunale di relazionare almeno una volta all'anno all'Organo consiliare al fine di consentire al Consiglio comunale di adottare la deliberazione di riequilibrio di bilancio.


4. Risultato di cassa

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2014 è pari ad euro 217.464,02 e corrisponde al fondo cassa risultante dal conto del tesoriere alla medesima data.

L'Ente ha fatto ricorso, nell'esercizio in esame, ad anticipazioni di tesoreria per 343 giorni, con un utilizzo medio pari ad euro 641.614,6 ed un utilizzo massimo pari ad euro 1.018.622,25, sostenendo una spesa per interessi passivi pari ad euro 1.539,09.

Al 31 dicembre 2014 non risultavano anticipazioni inestinte, come, invece, accaduto al 31 dicembre dei due anni precedenti. In particolare, negli esercizi 2012 e 2013 l'Ente ha usufruito delle ridette anticipazioni, rispettivamente per giorni 165 (utilizzo medio euro 128.524,59) e giorni 275 (utilizzo medio euro 299.263,12), con uno scoperto per mancata estinzione al 31 dicembre rispettivamente pari ad euro 46.668,68 ed euro 648.481,77.

Inoltre, anche nell'esercizio 2015 è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, per 322 giorni, mentre l'importo non estinto al 31 dicembre dello stesso anno ammontava ad euro 195.415,18, somma che peraltro non risulta ancora rimborsata al Tesoriere alla data del 31 marzo 2016.



A generare tale condizione della cassa comunale ha certamente contribuito, negli esercizi 2013 e 2014, il basso livello di riscossione delle entrate correnti, con particolare riferimento alle entrate del titolo I (2014: accertamenti per euro 1.041.694,48 e riscossioni per euro 506.673,65, pari a circa il 49%; nel 2013 circa il 55%).


Ciò è confermato anche dal Sindaco che, sull'eccessiva esposizione bancaria del conto del tesoriere, risponde che *“da parte della Provincia ci sono spesso ritardi nell'erogazione dei contributi sia ordinari che straordinari”* ed il Comune comunque è tenuto a provvedere al pagamento delle ditte appaltatrici nei termini previsti. Inoltre, a causa della crisi economica il Comune è stato costretto a concedere rateazioni e dilazioni di pagamento a famiglie ed attività commerciali.

Sulle azioni intraprese per migliorare il recupero dell'evasione tributaria, l'Ente dichiara di aver *“affidato la riscossione degli importi non incassati tramite una collaborazione tra l'ufficio Ragioneria ed un legale”* e, comunque, di aver dato anche un mandato a Trentino Riscossioni. In particolare, per le entrate tributarie 2014, l'Organo di revisione ha precisato che dei circa 535 mila euro ancora da riscuotere ne sono stati incassati nel 2015 circa 365 mila. Resta da incassare un residuo IMU di 170.733,44 euro.

Sulle entrate a specifica destinazione, utilizzabili a determinate condizioni per esigenze di cassa, l'Organo di revisione ha riferito quanto segue: *“Confermo l'assenza storica nel sistema contabile dell'Ente di procedure idonee ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione”*.

Tenuto conto delle ragioni evidenziate dall'Organo di revisione, la Sezione ritiene opportuno sollecitare l'Amministrazione ad adottare tutte gli accorgimenti organizzativi necessari per migliorare il livello delle riscossioni delle entrate proprie e per rendere maggiormente efficiente il recupero dell'evasione tributaria, anche al fine di evitare eventuali future tensioni di cassa.

Infatti, come sopra visto, l'Ente ha fatto costantemente ricorso negli ultimi quattro anni alle anticipazioni di tesoreria per sopperire alle carenze di cassa, non provvedendo negli esercizi 2013, 2014 e 2015 all'estinzione delle stesse entro il 31 dicembre del pertinente esercizio. In particolare, per l'esercizio 2015, l'anticipazione di tesoreria risulta ancora inestinta al 31 marzo 2016 ed è stata attivata sin dal mese di settembre 2015 (fonte: SIOPE). Sul punto la Sezione ribadisce la necessità di un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa, evidenziando che l'anticipazione di tesoreria è tipicamente una forma di



finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, necessaria per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili, in situazioni di carenza temporanea di liquidità.

Pertanto, il ricorso continuativo e reiterato alle anticipazioni di tesoreria, seppur nei limiti previsti dal vigente ordinamento contabile, potrebbe evidenziare difficoltà nella gestione dei flussi di cassa e uno stato di possibile precarietà degli equilibri economico-finanziari.

Inoltre, l'utilizzo costante delle anticipazioni di tesoreria si traduce, in sostanza, in una forma di finanziamento atipica, che potrebbe configurare la violazione della c.d. "regola aurea" sancita dall'art. 119 della Costituzione laddove, come nel caso di specie, le risorse vengano utilizzate per pagare spesa corrente (si segnala, in proposito, la sanzione prevista dall'art. 30, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289).

Si rileva ancora che la gestione di cassa assumerà sempre maggiore importanza con l'entrata a regime della contabilità armonizzata, atteso che il principio della competenza finanziaria potenziata e l'elaborazione del bilancio preventivo di cassa imporranno un costante monitoraggio dei flussi di cassa in entrata ed in uscita.

Infine, si sollecita l'adozione di procedure contabili idonee ad evidenziare i vincoli di entrata a specifica destinazione adottando strumenti che consentano di correlare accertamenti ed impegni delle poste vincolate.


5. Gestione dei residui

La Sezione ha sviluppato una specifica analisi sull'andamento nell'ultimo quinquennio dei residui attivi e dei residui passivi del conto del bilancio, trattandosi di poste che concorrono significativamente a determinare il risultato di amministrazione dell'Ente (avanzo o disavanzo di bilancio), giacché una elevata entità degli stessi, qualora non analiticamente accertati e puntualmente verificati, potrebbe ripercuotersi sulla tenuta degli equilibri generali incidendo, altresì, sulla attendibilità del risultato contabile di amministrazione.

I residui attivi complessivi al 31 dicembre 2014 contabilizzati nel rendiconto del Comune ammontavano ad euro 5.241.026,06 (49,91% in parte corrente e 49,80% in conto capitale), rappresentando circa il 62,55% degli accertamenti di competenza.

L'8,34% circa del totale dei residui attivi risale agli anni ante 2010.

Nel 2014 sono stati eliminati per insussistenza residui attivi pari ad euro 617.722,58.



L'Organo di revisione ha indicato, in istruttoria, le principali cause che hanno determinato la cancellazione dei residui attivi, precisando quanto segue: *“i residui attivi insussistenti eliminati (euro 617.722,58) ed i residui passivi eliminati, per euro 594.928,23, sono dovuti principalmente ad errate previsioni in riferimento al fatto che nel bilancio del Comune persistono le attività legate alle aziende elettriche e gas difficilmente quantificabili nelle previsioni iniziali”*. I residui attivi insussistenti sono principalmente riferiti alla gestione corrente non vincolata (riportano come “oggetto”: acquedotto, energia elettrica, depuratore, fognatura, TARES e TARSU).

Per quanto concerne i residui attivi vetusti, la maggiore concentrazione si riscontra nel titolo IV (euro 410.892,43), mentre una parte residuale è allocata nei titoli I (euro 23.641,66) e III (euro 2.420,81).

L'Organo di revisione ha specificato che i residui attivi ancora da riscuotere del titolo I si riferiscono all'ICI 2008 e 2009, mentre quelli del titolo III a mensa scuola materna, fognatura, rette asili nido, servizi cimiteriali ed energia elettrica.

In merito ai residui vetusti del titolo IV, pari ad euro 410.892,43, circa 170 mila sono stati incassati nel 2015. Dei restanti, euro 135.000 hanno per oggetto “SAIT”, circa euro 70 mila si riferiscono a concessione loculi e circa euro 36 mila si riferiscono alla “strada SP 45 Isera”.

Passando ai residui passivi, l'importo al 31 dicembre 2014 ammonta ad euro 5.439.406,77 (57,70% in parte corrente e 41,63% in conto capitale), rappresentando circa il 64,99% degli impegni di competenza. Poco più della metà dei residui passivi (il 54,05%) proviene dalla competenza 2014.

I residui passivi vetusti (ante 2010) rappresentano circa l'11,46% del totale.

Inoltre, il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I risulta superiore al 40% degli impegni di spesa corrente (valore rilevato 46,07%), determinando il superamento del parametro di deficitarietà n. 4.

Nell'esercizio 2014 sono stati eliminati per insussistenza residui passivi pari ad euro 594.928,23. L'organo di revisione ha indicato in istruttoria le principali cause che hanno determinato la cancellazione di tali residui, precisando, analogamente a quanto già evidenziato per i residui attivi insussistenti, che si riferiscono principalmente a minori spese



connesse alla gestione corrente non vincolata (energia elettrica, TARES, imposte e tasse energia elettrica).

In conclusione, sulla complessiva gestione dei residui, la Sezione raccomanda una particolare attenzione alle fasi di accertamento e di impegno affinché siano rispettati i relativi presupposti giuridico-contabili, al fine di garantire la veridicità e l'attendibilità dei dati iscritti nel rendiconto e, conseguentemente, consentire il corretto mantenimento degli equilibri di bilancio. Si segnala altresì che con l'entrata in vigore della contabilità armonizzata e, quindi, del principio della competenza finanziaria potenziata, la formazione dei residui tenderà, a regime, a scomparire, al fine di collegare sempre più strettamente la competenza con le disponibilità di cassa (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 32/2015).


6. Avanzo di amministrazione e passività potenziali

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 ammonta ad euro 19.083,31, in costante contrazione rispetto agli esercizi precedenti.

Come già avvenuto negli esercizi 2012 e 2013, non sono stati apposti vincoli al risultato di amministrazione.

Inoltre, non è stato mai previsto alcun accantonamento per il finanziamento di passività potenziali nonostante i rischi, evidenziati anche dall'Organo di revisione, relativi al contenzioso in essere con Autostrada del Brennero S.p.A..

In proposito, l'Ente ha trasmesso una copia della deliberazione n. 139 del 29/12/2015 con la quale sono stati individuati alcuni immobili che potrebbero essere venduti per la *"costituzione di un fondo specifico che faccia fronte ad eventuali e potenziali passività straordinarie costituendo apposito accantonamento nel prossimo bilancio di previsione nel caso in cui si verificasse la necessità"*.



La Sezione raccomanda, in applicazione del principio della prudenza e della sana gestione finanziaria, di vincolare l'avanzo di amministrazione e di costituire un fondo rischi, con idoneo stanziamento, al fine di poter fronteggiare eventuali future passività potenziali senza necessità di sottrarre risorse alla gestione corrente del bilancio.

7. Indebitamento


L'Ente presenta al 31 dicembre 2014 un elevato livello di indebitamento (debito residuo pari ad euro 7.359.265,00; valore pro-capite euro 2.710,59), con un indice di indebitamento (debito su entrate correnti) del 100,48%.

Tale esposizione debitoria, pur rispettando i limiti stabiliti dalla normativa provinciale, comporta un irrigidimento del bilancio, in quanto circa l'11,8% delle entrate correnti sono destinate al rimborso della quota capitale e della quota interessi relativi al debito, imponendo, anche in tale ottica, la necessaria contrazione della spesa corrente, peraltro non realizzata, come sopra visto.

Al fine di ridurre l'indebitamento complessivo degli enti locali, la Provincia autonoma, con l'art. 22 della Legge provinciale n. 14/2014 (legge finanziaria provinciale 2015), sulla base di quanto previsto dall'art. 1, c. 413, della Legge n. 190/2014, ha promosso un'operazione straordinaria di estinzione anticipata dei mutui contratti dai Comuni (v. deliberazione n. 708 del 4 maggio 2015). Per il Comune di Isera tale operazione ha comportato l'abbattimento del debito, secondo quanto indicato dall'Organo di revisione, per circa 3 milioni di euro.

Al riguardo, la Sezione rileva che le somme assegnate dalla Provincia autonoma tramite concessioni di crediti finalizzate all'estinzione dei mutui comunali non determinano per l'Ente, in realtà, un'effettiva estinzione del debito, ma soltanto la surrogazione del soggetto creditore. Tanto è vero che, seppur con le modalità indicate nell'allegato alla delibera provinciale n. 708/2015, tutti i Comuni che beneficeranno dell'estinzione anticipata dovranno provvedere alle restituzioni dei crediti ottenuti dalla Provincia.

Si raccomanda, perciò, il continuo monitoraggio della situazione debitoria dell'Ente.



8. Inventario

L'inventario dell'Ente non rappresenta in modo corretto ed attendibile l'effettiva consistenza del patrimonio comunale, atteso che l'ultimo aggiornamento risale al 1990. In proposito, l'Organo di revisione ha precisato che nel 2015 (con delibera n. 37/2015) è stato all'uopo affidato un incarico ad una ditta esterna.

La Sezione evidenzia la necessità dell'aggiornamento dell'inventario anche al fine di consentire l'adozione del conto del patrimonio, come previsto dal nuovo ordinamento contabile.

9. Organismi partecipati

L'Ente ha indicato nel questionario di non aver adottato forme di consolidamento dei conti con le società partecipate. Al riguardo, in merito alla società Isera srl, a totale partecipazione del Comune, il Sindaco e l'Organo di revisione hanno evidenziato le difficoltà pratiche incontrate nel consolidamento dei conti.

È stata, tuttavia, trasmessa la nota informativa contenente la verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l'Ente e la società partecipata (art. 6, c. 4, della Legge n. 135/2012). Dall'esame del documento emerge che il Comune ritiene di avere debiti complessivi verso la Isera srl per euro 181.352,35, mentre per la stessa Isera srl i crediti maturati nei confronti del Comune sono pari ad euro 244.354,38, con una discordanza di 63 mila euro circa a carico del Comune.

L'Ente ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni possedute in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 27 e ss. della Legge n. 244/2007 con la deliberazione consiliare n. 17 del 29 giugno 2011.

Successivamente, con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 20 marzo 2015, è stato approvato *"Il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie"*, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al piano non è stata allegata la prescritta relazione tecnica.

Sul punto il Segretario comunale ha asserito che tale relazione è la medesima inserita nella deliberazione n. 17/2011, atteso che sono state confermate tutte le decisioni allora assunte.

L'Amministrazione comunale ha quindi ritenuto di mantenere le seguenti partecipazioni societarie:

- Isera srl: partecipazione del 100%
- Dolomiti Energia s.p.a.: partecipazione del 0,00097%
- Primiero Energia s.p.a.: partecipazione del 0,2865%
- Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l.: partecipazione del 0,42%
- Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige: partecipazione del 0,77%
- Associazione (Soc. coop.) Strada del Vino della Vallagarina: partecipazione del 0,0494%
- Soc. Coop. Casa del Vino della Vallagarina: partecipazione del 2,50%
- Soc. Coop. Agr. Cantina sociale d'Isera: partecipazione del 0,4525%
- Soc. Coop. Cassa Rurale di Isera: partecipazione del 0,0849%




Sia nella deliberazione n. 35/2015, sia nella deliberazione n. 17/2011 non vengono, inoltre, prese in considerazione le partecipazioni possedute dall'Ente nelle società provinciali c.d. "di sistema", ossia Trentino Riscossioni s.p.a. (partecipazione del 0,0248%); Trentino Trasporti s.p.a (partecipazione del 0,02466%) e Informatica Trentina s.p.a (partecipazione del 0,02%).

Nel merito, la Sezione evidenzia che il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Isera (deliberazione n. 35/2015) è generico e lacunoso, oltretché non conforme ai criteri ed ai parametri indicati dalla L. n. 190/2014. Il piano risulta, inoltre, carente della prescritta relazione tecnica. Il mero richiamo alla precedente deliberazione n. 17/2011 non può ritenersi sostitutivo della relazione tecnica, come erroneamente ipotizzato dal Segretario comunale, né tanto meno può considerarsi idoneo a dimostrare, *per relationem*, il rispetto delle prescrizioni contenute nella ridetta L. n. 190/2014. Basti pensare, per fare solo qualche esempio, che la Legge n. 190/2014 impone la razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette, mentre la pregressa normativa (Legge n. 244/2007) considerava solo le prime, e che la legge di stabilità 2015 esige una valutazione non più di sola "stretta necessità", ma anche di "indispensabilità" dello strumento societario per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Ciò premesso, il Collegio rileva che non sembra ricorrere il presupposto prescritto dall'art. 1, c. 611, lett. a, della ridetta L. n. 190/2014, con riferimento alle seguenti società:

- Associazione (Soc. coop.) Strada del Vino della Vallagarina: oggetto sociale: non precisato nel piano di razionalizzazione, né nella delibera n. 17/2011 (presumibilmente trattasi di attività di promozione delle locali tradizioni enogastronomiche);
- Soc. Coop. Casa del Vino della Vallagarina: oggetto sociale: "*promozione prodotti viticoli e gastronomici tipici della zona degli associati*" (fonte: visura camerale);
- Soc. Coop. Agr. Cantina sociale d'Isera: oggetto sociale: "*produzione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dell'uva e dei prodotti agricoli conferiti dai soci e dei prodotti derivati...*" (fonte: visura camerale);
- Soc. Coop. Cassa Rurale di Isera: oggetto sociale: "*raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme*" (fonte: visura camerale).



La Sezione ritiene che l'oggetto sociale di tali società possa essere difficilmente considerato "indispensabile" al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, non potendosi legittimare lo strumento societario facendo riferimento a generiche ed astratte norme statutarie.

Invero, il concetto di "indispensabilità" della partecipazione societaria utilizzato dal legislatore (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 190/2014) è finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di "stretta necessità" già presente nell'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007). Dunque, fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione), il legislatore ha imposto la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.

Infatti, come già rilevato da questa Corte, *"il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali"* (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016).

Oltretutto, tali partecipazioni risultano del tutto minoritarie, non consentendo al Comune di incidere sulle scelte aziendali e traducendosi, in definitiva, esclusivamente in un'inammissibile partecipazione al capitale di rischio.

Ad ogni buon conto, come già rilevato, la valutazione sull'indispensabilità di tutte le partecipazioni comunali non è rinvenibile nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione n. 35/2015.

Con riferimento al profilo dell'economicità della gestione, si rileva quanto segue:

- Soc. Coop. Agr. Cantina sociale d'Isera: perdita esercizio 2014 euro 1.478.434;
- Soc. Coop. Cassa Rurale di Isera: perdita esercizio 2014 euro 557.000.

Infine, in ordine a quanto previsto dall'art. 1, c. 611, lett. b, della L. n. 190/2014, la Sezione rileva che Soc. Coop. Casa del Vino della Vallagarina risulta composta da zero dipendenti (solo n. 1 lavoratore indipendente) e da n. 9 amministratori (*fonte: visura camerale*) ricadendo, perciò, nella condizione di necessaria dismissione prescritta dalla citata disposizione.

In conclusione, alla luce dei criteri interpretativi appena esposti, la Sezione invita il Comune di Isera, investendo il Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. g) e h), del TULROC (DPRReg 1 febbraio 2005, n.3/L e ss.mm.), ad effettuare un'ulteriore ed attenta analisi delle partecipazioni societarie detenute provvedendo alla rielaborazione del "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*", adeguandosi all'obbligo di dismissione della partecipazione prescritto dall'art. 1, c. 611, lett. b), della citata Legge n. 190/2014.

Infine, tenuto conto di quanto appena riportato, la Sezione evidenzia che la partecipazione a società o enti, la cui gestione è caratterizzata da reiterate perdite d'esercizio, costituisce un potenziale rischio per la stabilità degli equilibri dei futuri bilanci del socio Comune, oltretutto poter essere fonte di eventuale danno erariale (cfr. Corte dei conti, II sez. Appello, 6 giugno 2013, n. 402).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige

sede di Trento

ACCERTA

le criticità evidenziate in parte motiva sulla base dell'esame del questionario compilato dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Isera (Tn) in riferimento al rendiconto della gestione 2014 ed al bilancio preventivo 2015, nonché in esito alla successiva attività istruttoria

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive necessarie per:


- 1) garantire una situazione di effettivo e costante equilibrio economico-finanziario della parte corrente del bilancio, rendendo solo occasionale il ricorso ad entrate non ripetitive per ripristinare l'equilibrio;
- 2) ridurre la spesa corrente, le spese di funzionamento e discrezionali, al fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente attraverso l'utilizzo di risorse ordinarie;
- 3) impedire il reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria che determinino il formarsi di scoperti di cassa non rimborsati a fine esercizio;
- 4) implementare e migliorare l'attività di riscossione di tutte le entrate comunali;



- 5) verificare costantemente la sussistenza delle ragioni per il mantenimento in bilancio di residui attivi e passivi, effettuando un'attenta valutazione dei presupposti giuridico-contabili necessari per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- 6) accantonare idonee risorse in un fondo rischi al fine di poter fronteggiare eventuali passività potenziali;
- 7) aggiornare l'inventario comunale;
- 8) monitorare costantemente la situazione debitoria dell'Ente, tenuto conto che l'operazione di estinzione anticipata dei mutui, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, implica la necessaria restituzione delle somme assegnate all'Ente;
- 9) rielaborare il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, valutando ulteriormente la necessità di mantenere partecipazioni in organismi che hanno registrato perdite negli ultimi esercizi o che svolgono attività non indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Provvedere alla dismissione delle partecipazioni societarie in organismi che risultano composti da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 1, c. 611, lett. b, L. n. 190/2014).

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo e saranno valutati nell'ambito del procedimento di controllo sul rendiconto 2015 e sul bilancio preventivo 2016.



ORDINA

la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, di copia della presente deliberazione:


- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Isera (Tn);
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento, ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Isera.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016

Il Magistrato Estensore

Massimo AGLIOCCHI



Il Presidente

Diodoro VALENTE



Depositata in segreteria il **22 APR. 2016**

Il Dirigente

Francesco Perlo

